



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 04 2012

affronteremo oggi i seguenti argomenti:

- Legge n. 14 del 24 febbraio 2012: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

- Gli adempimenti del mese

In data 27 febbraio 2012 sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale n. 48, la **Legge 24 febbraio 2012 n. 14**, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Il provvedimento è entrato in vigore il 28 febbraio 2012. Si riepilogano di seguito sinteticamente le disposizioni di maggior interesse per il mondo datoriale.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PER CRISI – DISOCCUPAZIONE (ART. 19, COMMI 1, 1-TER E 2, DEL DL N. 185/2008, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 2/2009)

In relazione alla sospensione dell'attività per crisi, viene prorogata al **31 dicembre 2012** la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l'Occupazione, nei limiti di spesa stabiliti. Nel particolare, i beneficiari potranno usufruire:

- dell'**indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali**, se rispettano i requisiti posti dall'art. 19, comma 1, RDL n. 636/1939;
- dell'**indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti**, se rispettano i requisiti ridotti previsti dall'art. 7, comma 3, DL n. 86/1988.

Tali benefici sono legati ai casi di sospensione dell'attività lavorativa per **crisi aziendale** o **occupazionale** o in caso di **licenziamento**, subordinatamente ad un **intervento** pari ad almeno il **20%** di detta indennità a carico degli **enti bilaterali** previsti dalla contrattazione collettiva. La **durata massima** dei trattamenti non può superare le **90 giornate annue** di indennità.

Alle **stesse condizioni**, possono fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali i lavoratori assunti con qualifica di **apprendista** e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata al trattamento.

AMMORTIZZATORI PER I SETTORI NON SOGGETTI A CIG (ART. 1-BIS,

COMMA 1, DL N. 78/2009, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 102/2009)

È stata prorogata al **31 dicembre 2012** la possibilità di emanare decreti ministeriali di natura non regolamentare per introdurre disposizioni transitorie concernenti gli **ammortizzatori sociali** per i **settori non coperti** dalla **Cassa Integrazione Guadagni**. La disposizione assume rilievo per gli enti e le aziende (pubbliche e private) erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi.

RIFORMA PENSIONI (ART. 24, COMMI 14 E 15, DL N. 201/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 214/2011)

In sede di conversione, le disposizioni in materia di accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore della Manovra "Salva Italia", applicabili ai soggetti di cui all'articolo 24, comma 14 del DL n. 201/2011, sono state **estese ai seguenti soggetti**:

- lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il **31 dicembre 2011**, in forza ad accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero in virtù di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al ricorrere di determinati requisiti previsti dalla norma (c.d. **esodati**);
- lavoratori che al **31 ottobre 2011** risultino essere in **congedo** per l'**assistenza a figli con disabilità grave** (art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001), che maturino i requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento, indipendentemente dall'età anagrafica, entro i 24 mesi dalla data di inizio del congedo stesso (c.d. **precoci**).

Inoltre, il termine entro il quale deve essere emanato il **Decreto Ministeriale** che regolerà le modalità l'applicazione dei "vecchi" requisiti pensionistici ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14 citato, è prorogato al **30 giugno 2012**.

MISURE PER LAVORATORI LICENZIATI DA ENTI NON COMMERCIALI NEL SETTORE DELLA SANITÀ PRIVATA (ART. 41, COMMA 7, LEGGE N. 289/2002)

Viene prorogata a tutto il **2012** l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 6, 7 e 8 del DL n. 108/2002, ai lavoratori **licenziati** da **enti non commerciali** che operano in particolari aree (obiettivi 1 e 2 del Regolamento CE n. 1260/1999), con un organico superiore alle 1800 unità lavorative, nel settore della **sanità privata** ed in situazione di **crisi aziendale** dovuta a processi di riconversione e ristrutturazione.

La norma (art. 41, comma 7, della Legge n. 289/2002) dispone la corresponsione di un trattamento economico (comprensivo della contribuzione figurativa e, se spettanti, degli assegni per il nucleo familiare) in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo.

Inoltre, a favore di tali enti non commerciali il diritto al beneficio della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi ed imposte, a qualunque titolo

ancora dovuti, relativi agli anni dal 2008 al 2012, è prorogato al **31 dicembre 2012**.

SUPER INPS: FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI DEGLI ENTI SOPPRESSI (ART. 21, COMMA 4, DL N. 201/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 204/2011)

Con riferimento alla soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, le cui funzioni confluiscono nell'INPS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con gli Enti soppressi, è previsto che gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 479/1994 (presidente, consiglio di indirizzo e vigilanza, collegio dei sindaci, direttore generale)

- possono compiere soltanto gli **adempimenti** connessi alla **definizione dei bilanci di chiusura** e
- **cessano** alla data di approvazione degli stessi e, comunque, **non oltre il 1° aprile 2012**.

DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA PER NON RESIDENTI (ART. 1, COMMA 1324, LEGGE N. 296/2006)

In sede di conversione in legge è stata prorogata anche per il **2012** la possibilità, per i **soggetti non residenti**, di beneficiare delle **detrazioni per carichi di famiglia** introdotte dall'art. 1, comma 1324, Legge n. 296/2006, per gli anni 2007 – 2011 (Finanziaria 2007). Tali detrazioni, che non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per il 2013, possono essere applicate a condizione che i soggetti non residenti dimostrino con idonea documentazione che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall'Italia e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio simile.

“MENSILIZZAZIONE DEI DATI FISCALI” (ART. 42, COMMA 2, DEL DL N. 207/2008, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 14/2009)

È confermato l'ulteriore **differimento** dal 31.12.2011 al **1° gennaio 2014** dell'obbligo a carico dei sostituti d'imposta di **comunicare**, con **cadenza mensile** per via telematica, **i dati reddituali** (c.d. Mensilizzazione dei dati fiscali).

Nell'ottica di un'introduzione graduale delle disposizioni in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta con sistema di trasmissione mensile, **l'anno 2013** viene definito come anno di **avvio** della **sperimentazione**.

ALLUVIONI PROVINCE DI LA SPEZIA; MASSA CARRARA, GENOVA, LIVORNO, COMUNE DI GINOSA, PROVINCE DI MATERA E MESSINA (ART. 29, COMMI 15 E 15-BIS, DL N. 216/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 14/2012)

È confermata, nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi in Liguria nel corso del 2011, la **proroga al 16.7.2012** dei termini degli adempimenti e versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle aree alluvionate, dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi INAIL.

In particolare lo slittamento riguarda gli adempimenti in scadenza:

- tra l'1.10.2011 e il 30.6.2012 per i soggetti delle Province di **La Spezia** e **Massa**

Carrara interessati dagli eventi verificatisi nel mese di ottobre 2011;

- tra il 4.11.2011 e il 30.6.2012 per i soggetti della **Provincia di Genova** interessati dagli eventi verificatisi nei giorni dal 4.11 all'8.11.2011.

I **versamenti** devono essere effettuati, **a decorrere** dalla predetta data del **16.7.2012**, in un numero massimo di 6 rate mensili di pari importo.

I soggetti che hanno già provveduto al versamento delle imposte "sospese" non hanno diritto al rimborso di quanto corrisposto.

In sede di conversione in legge le predette disposizioni sono state estese anche ai soggetti interessati "dalle eccezionali avversità atmosferiche":

- verificatisi nei giorni dal 4.11 all'8.11.2011 nelle Province di **Livorno**, nel territorio del **Comune di Ginosa** nonché in quello della **Provincia di Matera**, per gli adempimenti in scadenza tra il 4.11.2011 e il 30.6.2012;
- verificatisi il giorno 22.11.2011 nella **Provincia di Messina**, per gli adempimenti in scadenza tra il 22.11.2011 e il 30.6.2012.

Va evidenziato che l'individuazione dei soggetti interessati dall'"agevolazione" in esame è demandata ad un'apposita Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

GIOVANI TALENTI (ART. 1, COMMA 2, LEGGE N. 238/2010)

In sede di conversione in legge l'incentivo per il **rientro in Italia** dei giovani talenti è differito dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2015**. L'agevolazione prevede l'abbattimento della base imponibile pari all'80% per le donne e al 70% per gli uomini. Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell'Unione europea che, **a partire** dalla data del **20 gennaio 2009**, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della Legge n. 238/2010.

FRANCHIGIA IRPEF FRONTALIERI (ART. 1, COMMA 204, LEGGE N. 244/2007)

In sede di conversione in legge è sostituito il comma 204 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008. Il testo novellato della norma prevede che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in **zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi **da soggetti residenti** nel territorio dello Stato **concorrono** a formare il reddito complessivo:

- per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per l'importo eccedente 8.000 euro;
- per l'anno **2012**, per l'importo eccedente **6.700 euro**.

La norma prevede che, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013, non si tenga conto del predetto beneficio fiscale.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MARZO 2012

LUNEDÌ 26

ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **febbraio 2012**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.

SABATO 31 → LUNEDÌ 2 (APRILE)

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **febbraio 2012**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **febbraio 2012**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MARZO 2012

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■

19 marzo 2012

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.

